

plesso l'accertamento dell'accusa di stregoneria gettata su un altro: in questo caso, l'accusato avrebbe dovuto sottoporsi all'ordalia del fiume. Se l'accusato fosse morto, l'accusatore avrebbe ottenuto il suo patrimonio, ma se invece l'accusato fosse sopravvissuto, sarebbe stato quest'ultimo a prendere il patrimonio dell'accusatore, che sarebbe stato messo a morte a sua volta. In caso di falsa accusa di furto gettata sul proprio distretto, se gli abitanti del distretto giuravano che non fosse stato rubato nulla, l'accusatore avrebbe dovuto pagare il doppio al distretto.

Ma si potevano gettare anche false accuse sulle donne: se si trattava di sacerdotesse di un certo rango, l'accusatore (§ 127) sarebbe stato bastonato davanti ai giudici e gli si dovevano radere i capelli per mezza testa. Se si accusava una donna sposata, la donna avrebbe dovuto sottoporsi all'ordalia del fiume, per dimostrare la sua innocenza (§ 132).

Dal Codice di Hammurapi sappiamo che il falso testimone veniva punito subendo la pena prevista nella causa in cui aveva testimoniato il falso: se l'accusato avesse rischiato la pena di morte, sarebbe stato messo a morte (§ 3), se avesse rischiato di pagare argento o orzo (§ 4), avrebbe dovuto pagare lui stesso la stessa somma.

5. DIRITTO MEDIO-BABILONESE O CASSITA

Il periodo medio-babilonese si divide in sostanza in tre grandi sottoperiodi: il primo è quello cassita, che va dalla caduta della prima dinastia di Babilonia (1595 a.C.) fino al 1155 a.C. Da quel momento presero il controllo della Babilonia altre dinastie, la più importante delle quali fu quella della II Dinastia di Isin (1154-1026 a.C.), a sua volta soppiantata da altre dinastie minori. A partire dal X secolo a.C., però, la Babilonia finì sotto il controllo assiro, governata da membri della famiglia reale se non addirittura dai sovrani stessi (ad esempio Tiglat-pileser III, che prese il nome di Pulu).

La dinastia cassita, che fu la più importante dal punto di vista politico, si sostituì a quella precedente, adottandone lingua, scrittura e cultura. Le condizioni sociali ed economiche, però, erano profondamente mutate: ci fu una grave crisi demografica, che causò lo spopolamento del Paese. Le vecchie città assunsero più che altro un ruolo culturale e religioso, nel sud collassò il sistema di canalizzazioni, che provocò l'impaludamento di molte aree agricole. I sovrani suddivisero il Paese in province, non sempre coincidenti con le vecchie città. L'economia che non era direttamente controllata dai templi e dall'amministrazione centrale era gestita privatamente da notabili, che avevano ricevuto dei latifondi come benefici regi. La classe media venne meno e in generale si ridusse molto il tenore di vita della gran

parte della popolazione. Il prestigio internazionale, però, come si evince dalla documentazione proveniente da Tell el-Amarna, in Egitto, restò a lungo.

Con la II Dinastia di Isin, il rilievo di Babilonia decadde ulteriormente, anche se con Nabuccodonosor I (1125-1104 a.C.) ci fu un periodo di lieve riscossa, con una vittoriosa campagna militare contro l'Elam, che consentì al sovrano babilonese di recuperare la statua del dio Marduk deportata a Susa nel 1595 a.C. In realtà il lento declino del periodo cassita ebbe un'accelerazione, che portò la Babilonia in breve tempo a perdere anche l'indipendenza.

5.1 Organizzazione sociale

Per quanto riguarda l'organizzazione sociale e amministrativa, come al solito troviamo un sistema monarchico, in cui il sovrano è al vertice di un sistema piramidale. Nell'ambito giudiziario, ad esempio, egli si dice giudice che «come Šamaš scopre la verità, ripara i torti del suo popolo, che stabilisce l'*andurarur* del popolo di Babilonia»¹¹⁵.

Dato che il territorio venne suddiviso in province, a capo di ciascuna vi era un governatore, che, tra gli altri compiti, aveva quello di amministrare la giustizia; a loro volta i governatori venivano aiutati da altri ufficiali.

A capo di villaggi e città c'era una sorta di sindaci (*hazannu*) che erano assistiti da un magistrato (*massu*): questi venivano spesso chiamati a testimoniare sul contesto storico di un caso giuridico.

5.2 Soggetti dell'ordinamento

La popolazione era suddivisa, come sempre, tra liberi e schiavi, sebbene la terminologia fosse un po' diversa rispetto ai periodi precedenti. In genere la piena cittadinanza era riservata ai capifamiglia, sebbene le donne avessero una certa autonomia sia economica che giuridica. Esisteva la schiavitù per debiti.

5.2.1 Matrimonio e divorzio

Il matrimonio è attestato non solo tra liberi, ma anche tra liberi e schiavi. In quest'ultimo caso, però, sembra che un padrone non potesse sposare la propria schiava senza averla prima manomessa.

Esiste una serie di documenti relativi al matrimonio: i *tuppi zununne*, ovvero «documenti di mantenimento» e i *tuppi ahuzzati*, ovvero «documenti di matrimonio». In realtà, all'interno di questi testi non sembra che

¹¹⁵ SOMMERFELD 1985, 1-22, ll. 1. 12-13.

ci fossero particolari riferimenti al matrimonio, ma essi presentano l'elenco di beni che venivano dati al momento del matrimonio: sembrerebbe che i primi siano visti dal punto di vista del padre della sposa, mentre i secondi siano visti dal punto di vista dello sposo.

Alcuni di questi testi elencano solo lo sposo e i parenti della sposa come riceventi i beni, ma in alcuni documenti appare anche un gruppo di persone non meglio identificate. Si è pensato che fossero gli ospiti dello sposo per il banchetto di nozze, ma non sembra molto convincente, perché i beni sembrerebbero dover essere sufficienti per alcuni anni. Un'altra ipotesi è che si tratti di una sorta di matrimonio *errebu*, cioè un matrimonio attraverso il quale lo sposo diventa anche figlio del suocero (con diritti ereditari): in questo caso i beni servirebbero al mantenimento per la coppia, mentre l'elenco delle persone che ricevono altri doni comprenderebbe altri parenti della sposa, per compensarli (della quota ereditaria andata al genero) e convincerli a non fare ricorsi.

In un *kudurru* si parla di un lotto di terra dato ad una donna come *mulugu*, cioè come un dono dato alla figlia per il suo matrimonio. Viene spiegato esplicitamente che il dono è a vantaggio della donna e dei figli e non dello sposo e della sua famiglia¹¹⁶.

Probabilmente la sposa, intesa come *kallatu*, ovvero «nuora», faceva parte della famiglia del marito, essendo tra i membri mantenuti dalla famiglia del suocero.

Per quanto riguarda il divorzio, non ci sono molte informazioni al riguardo, ma parrebbe che fosse sufficiente una dichiarazione orale.

In un testo da Ur si parla di divorzio per un caso particolare: sembrerebbe che una donna avesse causato il divorzio di un uomo, per aver trattenuto la moglie in *naptaruti*. Il significato specifico di questo termine sfugge, ma sicuramente doveva essere qualcosa di legato ad un luogo pubblico, in cui una donna sposata non doveva andare. Quando poi il fratello del marito la portò in tribunale per chiederle perché avesse causato il divorzio del fratello, la donna rispose che fino all'audizione l'uomo aveva avuto una relazione con lei, e che poi, dopo l'audizione, non era più entrato nel suo letto. A questo punto i giudici intimano all'uomo di non frequentare più la casa di quella donna, né di giorno né di notte. In realtà non si capisce neanche quale sia lo *status* della donna citata in tribunale: probabilmente non era sposata, e con ogni probabilità era una prostituta¹¹⁷. Può darsi che aspirasse a diventare lei la moglie dell'uomo, dopo il divorzio.

¹¹⁶ WESTBROOK 1988, 22.

¹¹⁷ WESTBROOK 1984, 753-756.

5.2.2 Figli

Ci sono alcuni testi di vendita di bambini: nel documento sono previste delle penali contro i venditori che in futuro dovessero rivendicare l'appartenenza del bambino alla propria famiglia.

A vendere i bambini erano spesso i genitori, insieme ad altri parenti stretti, ma talvolta era la madre, con i suoi parenti. Più raramente tra i venditori non compaiono i genitori del bambino.

La causa delle vendite non è chiara, ma probabilmente è da vedere nella miseria in cui era caduta la famiglia del bambino.

5.2.3 Adozione

Parrebbe che ci fossero documenti di adozione veri e propri e anche false adozioni.

Nelle adozioni vere e proprie è previsto che se il figlio adottato avesse dichiarato di non essere più figlio dei genitori adottivi («non sei più mio padre, non sei più mia madre»), sarebbe stato punito con una multa in argento e il suo capo sarebbe stato cosparso di asfalto.

Nelle adozioni false, invece, si vede che eventuali figli naturali sarebbero stati comunque considerati figli minori, e, dato che la rottura del negozio avrebbe comportato soltanto un pagamento in argento, è probabile che la natura del negozio fosse in realtà il trasferimento di una proprietà della famiglia al figlio adottivo, in cambio di un supporto finanziario.

5.2.4 Eredità

L'eredità in genere andava ai figli maschi. In mancanza di figli maschi, però, le aspettative ereditarie potevano ricadere tanto sulle figlie femmine quanto sui fratelli del defunto.

Sembrerebbe che il figlio maggiore avesse diritto a una doppia quota d'eredità.

Da un *kudurru* (RBC 779) sappiamo che la figlia femmina poteva ricevere un immobile dal proprio padre come dote (*mulugu*). Da un paio di altri documenti, invece, sappiamo che una figlia poteva ricevere una quota, ricevuta dalla casa di suo padre. Parrebbe che la dote servisse in qualche modo ad escludere una donna dall'eredità.

5.3 Beni e atti dispositivi

Sono attestate vendite di persone, animali, mobili e immobili. L'elemento che perfezionava il negozio era il pagamento del prezzo. Esse erano generalmente scritte su tavolette d'argilla e riprendevano un po' la struttura del periodo precedente. In alcuni casi, poi, tali documenti venivano riprodotti

sui *kudurru*, cioè delle stele di pietra, con una raffigurazione sulla sommità, e iscritti per il resto.

Le tavolette avevano una struttura tripartita: all'inizio venivano descritti l'oggetto di vendita, il venditore, il compratore e l'ammontare del prezzo pagato. Poi veniva dichiarato che tutto era completo, che non ci sarebbero state contestazioni. L'ultima parte, invece, dipendeva dal tipo di vendita.

Nella vendita di animali, le due parti rinunciavano a contestazioni future. Anche nel caso di vendita di bambini, era vietato da parte della famiglia e dei parenti contestare in futuro: per questo dovevano prestare un giuramento. Nei documenti da Ur, si prevedeva che se qualcuno avesse rivendicato il bambino avrebbe subito delle pene fisiche. Nella vendita di persone e animali, inoltre, il venditore avrebbe dovuto risarcire il compratore col doppio del prezzo, se ci fosse stata un'evizione. Sulla base di un testo non molto chiaro (UET 7 33), si può dedurre che forse il pagamento poteva essere differito di qualche tempo. In questo caso si sarebbero dovuti pagare degli interessi.

Sono attestati solo pochi documenti di prestito e solo in grano, e non in argento. Quanto all'interesse, esso non è specificato nei testi.

Ci sono due tipi di prestiti in questo periodo: quelli *hubullu* (ur₅.ra), prestiti di grano ad interesse, e quelli *hubuttu*, un prestito dato senza interesse.

I prestiti in grano in genere venivano ripagati al momento del raccolto. Una volta ripagato il debito, il debitore poteva rompere la tavoletta sigillata. Se al momento del pagamento il debitore non avesse avuto grano per ripagare il debito, avrebbe potuto farlo con un altro bene.

Per fare pressione sul debitore, il creditore poteva trattenere presso di sé delle persone, fino al momento del pagamento del debito. È attestato anche il pegno e il sequestro.

Informazioni circa gli affitti sono in realtà indirette, da liste di spesa, e non riguardano affitti di immobili. Sono attestati, invece, affitti di animali, mezzi di trasporto (barche e carri), schiavi, balie e pastori. In quest'ultimo caso, il pastore si assumeva la responsabilità del portare gli animali al pascolo, in cambio di parte della lana, della carne o di altri prodotti.

In questo periodo sono attestati alcuni rapporti societari, per lo più di natura agricola, ma anche di altro tipo. Da un testo in particolare (UET 7 4), dove due persone si accordano con un sacerdote per coltivare il suo campo, ottenendo in cambio due buoi, si prevede che, nel momento in cui ne fosse morto uno, solo uno dei due soci avrebbe dovuto rifondere il sacerdote. Dato che la composizione sembra avvenire senza il ricorso al tribunale, è probabile che le società fossero abbastanza diffuse da rendere semplice la soluzione dei problemi.

È attestato anche il deposito, che avveniva per lo stoccaggio del grano.

5.4 Responsabilità e tutela dei diritti

Come già detto, il sovrano era il giudice supremo, per l'occasione assumeva il titolo di *šakanakku* e si ha qualche testimonianza del suo ruolo di giudice anche in qualche *kudurru*. Oltre ai sindaci, anche i sacerdoti svolgevano la funzione di giudici. Più raramente, a giudicare erano i giudici (*dayyanu*), probabilmente di nomina regia. Il titolo, però, non è attestato fuori dei testi giudiziari, il che fa pensare che non fossero tali di professione.

In genere potevano intentare processi sia uomini che donne, mentre gli schiavi potevano prender parte come convenuti.

Sembra che ci fosse la possibilità di appellarsi ad un altro giudice.

Sono attestati casi che si risolvevano senza il ricorso al processo, ma, quando si voleva andare davanti a un giudice, la parte attrice si rivolgeva al sindaco, al sacerdote, al governatore, al giudice o, addirittura, al re. Poteva accadere che le parti si fossero rivolte prima ad un altro giudice. Una volta iniziata la procedura, il giudice poteva svolgere alcuni accertamenti, interrogando i testimoni e consultando i documenti. In alcuni casi, il giudice poteva decidere che l'accusato prestasse giuramento: se lo faceva, vinceva la causa, altrimenti veniva condannato. Qualche volta poteva capitare che i giudici intimassero ad entrambe le parti di prestare giuramento in un tempio. Anche ai testimoni si poteva chiedere di giurare. Qualche volta si chiedeva alle parti di sottoporsi a prove ordaliche, presso il fiume.

I testimoni erano i primi ad essere ascoltati dai giudici. Sono attestati soltanto testimoni liberi e maschi: le donne e gli schiavi non appaiono mai come testimoni. Soprattutto in casi riguardanti le terre, i testimoni erano molto importanti, non solo per le questioni attuali, ma anche per quelle più antiche. In determinati casi, il giudice poteva incaricare qualche ufficiale di andare sul luogo e interrogare le persone informate sulla situazione dell'immobile.

I documenti venivano consultati dai giudici. Tuttavia essi potevano essere non accurati, imprecisi o, addirittura, deliberatamente falsificati: in questi casi, i giudici ricorrevano comunque ai testimoni e al giuramento.

Il giuramento veniva prestato in genere nel tempio, alla presenza dell'emblema del dio per il quale si giurava. Se una delle parti rifiutava di giurare, ammetteva di aver detto il falso e quindi perdeva il processo.

L'ordalia, invece, avveniva nel fiume: chi doveva sottoporsi all'ordalia poteva o essere purificato dal fiume, oppure dichiarato colpevole. Rifiutarsi di fare l'ordalia significava ammettere la propria colpevolezza. Si ricorreva ad essa in casi di furto, di dispute su terreni e in caso di schiavi fuggitivi. Essa serviva anche a stabilire se c'era una falsa accusa.

Una volta appurati i fatti, i giudici potevano emettere la sentenza, at-

traverso il pagamento di multe, la restituzione di beni. In genere, per animali rubati, si chiedeva di restituirne il triplo, mentre per la rottura di un accordo si chiedeva il doppio. In alcuni casi i giudici potevano anche intimare un ordine: per esempio, in un caso imponevano ad un uomo di non entrare nella casa di una donna che non era sua moglie. In un altro proibivano ad un altro di lasciare le porte della città: nel caso avesse disobbedito, l'araldo sarebbe stato considerato responsabile.

Una volta deliberato, però, non si doveva più tornare sull'argomento: esistono tavolette di non contestazione, sigillate, che il vincitore della disputa doveva conservare.

5.5 *Crimini e repressione*

Per la morte di uno schiavo si doveva restituire al padrone dello schiavo morto molto più di un solo schiavo: in un caso, ad esempio (BBst 9), l'assassino aveva dovuto restituire sette persone. Diverso è il caso dell'omicidio di persone libere, ma non ci sono attestazioni.

In un testo molto interessante (PBS 2/2 116), contenente una lista di prigionieri da Nippur, si dice che una persona era stata imprigionata per aver colpito con un pugno un suo fratello.

In questo periodo il furto era punito con delle multe ed era equiparato alla ricettazione. Il verbo usato per rubare è *šaraqū* e un ladro è detto *sarru*. La punizione prevedeva soltanto pagamento in denaro: in genere si andava dal doppio del valore fino anche al quadruplo. La mancata restituzione di un prestito, però, non era considerata un furto e bastava risarcire il proprietario del semplice valore dell'oggetto. In un testo, inoltre, si dice che un uomo, trovato in possesso di uno schiavo fuggitivo, era obbligato a restituire lo schiavo e in più a pagare il valore dell'affitto per tutto il periodo in cui lo schiavo era stato via.

I ricettatori potevano essere imprigionati, almeno fino a quando non avessero indicato il ladro. In alcuni casi era necessario che ci fosse anche un garante, che si assumesse l'onere di restituire i beni rubati, qualora il ladro non fosse stato ritrovato.

6. DIRITTO NEO-BABILONESE O CALDEO

Il periodo neo-babilonese, o caldeo, va dal 626 a.C., anno di introduzione di Nabopolassar (626-605), fondatore della nuova dinastia, fino al 539 a.C., anno della conquista di Babilonia da parte di Ciro II re di Persia. In realtà, gli specialisti della fase finale della storia mesopotamica tendono ad inglobare anche gli studi che riguardano il periodo acheme-

nide e quello ellenistico, perché in effetti anche sotto i sovrani di queste due dinastie continua la documentazione in caratteri cuneiformi, anche se ormai è residuale e la maggior parte della documentazione è in aramaico e in persiano antico, prima, addirittura in greco, poi. Dato, però, che la fine della storia del Vicino Oriente antico in quanto tale è data dalla conquista di Babilonia da parte di Ciro II il Grande, si cercherà in quest'ultimo paragrafo di limitarsi alla fase propriamente neo-babilonese, ovvero caldea.

Durante questo periodo una nuova dinastia, appartenente al popolo dei Caldei, dunque, si insediò sul trono di Babilonia, sottraendolo al controllo assiro. Ben presto, però, essi soppiantarono i sovrani assiri, costituendo, con il secondo e più noto sovrano Nabuccodonosor II (605-592), un nuovo impero, che sconfisse nuovamente l'Egitto e comprese un dominio estremamente vasto. La particolare situazione economica, estremamente felice per la regione mesopotamica, rese questa dinastia assai famosa nell'antichità: al suo interno circolavano molti beni liquidi (si dice che a Babilonia siano nate le prime banche) e furono fatti lavori impensabili solo pochi anni prima, come i notissimi giardini pensili.

6.1 Organizzazione sociale

Come si è già detto per gli altri periodi, anche in questa fase il sistema di governo era monarchico. I sovrani neo-babilonesi si avvalevano di un nutrito gruppo di notabili e ufficiali che erano a capo delle varie province. Il periodo fu particolarmente felice da un punto di vista economico: la zona intorno a Babilonia tornò ad essere ben curata e fertile, e l'afflusso di decime pagate dalle regioni sottomesse consentì ai sovrani della dinastia di ampliare l'impianto urbanistico della città, trasformata in un luogo fantastico, con giardini pensili, giochi d'acqua di notevole spettacolarità.

Da un punto di vista amministrativo, il sistema non cambiò molto rispetto al periodo neo-assiro: c'era un'amministrazione centrale, cui facevano capo numerosi ufficiali, i cui compiti però non sono ancora ben chiari, e un'amministrazione provinciale. Il Paese, infatti, era suddiviso in province, che facevano capo a regioni estese, o a tribù, e talvolta alle principali città della regione. Mentre le province erano guidate da ufficiali che assumevano vari titoli a seconda dei casi, ed avevano anche giurisdizione su determinate questioni, le tribù, invece, erano guidate da sceicchi (*bel biti* in babilonese, *nasiku* in aramaico).

Accanto all'amministrazione provinciale e centrale, c'era poi anche il personale amministrativo dei templi, che in questo periodo erano delle complesse istituzioni economiche e sociali. All'interno di questo sistema, i sovrani inserivano alcuni ufficiali reali, che contribuivano alla gestione e al

controllo di quanto avveniva: c'erano lo *šatummu*, o capo amministratore, lo *šangu*, alto sacerdote, il *qipu*, controllore reale, il *bel piqitti*, supervisore, ecc.

Gli alti funzionari non avevano più le assegnazioni regie che avevano avuto i loro omologhi cassiti, e la loro era piuttosto una funzione manageriale. Le grandi famiglie di notabili, su cui siamo informati grazie al ritrovamento dei loro archivi privati, fondavano le loro ricchezze soprattutto sul prestito di denaro piuttosto che su rendite provenienti dalle terre, mentre la stragrande maggioranza della popolazione, che lavorava la terra, o apparteneva alla categoria degli schiavi o era salariata. C'erano persone dedicate ai templi e poi i deportati, provenienti dalle varie province sottomesse.

Il sistema giudiziario vedeva il sovrano come giudice supremo. La distanza che si crea tra il sovrano e la gran parte della popolazione appare siderale, ma nonostante ciò era possibile appellarsi al re, che comunque non poteva arbitrariamente mettere a morte i sudditi.

A questo periodo viene fatta risalire una raccolta normativa (Leggi Neo-Babilonesi), che però è parecchio danneggiata e pare sia da attribuire in realtà ad Aššurbanipal, re di Babilonia, cioè al 668 a.C., visto che il sovrano assiro mantenne il trono babilonese soltanto per un anno. I danni non consentono di stabilire neppure se ci fosse o meno un prologo. Le materie trattate riguardano questioni di fidanzamento e di matrimonio, questioni ereditarie e problemi tra vicini.

6.2 Soggetti dell'ordinamento

In generale, la popolazione si divideva in liberi e schiavi. I liberi a loro volta si distinguevano, anche se in modo non completamente chiaro, tra 'privati' e dipendenti di palazzo. Come si è visto già negli altri periodi, tale distinzione non incide sempre sullo stato di effettiva libertà del dipendente, in quanto la differenza non consiste tanto nello stato di assoggettamento alla struttura palatina, che pure c'è per gli strati più poveri della popolazione, ma piuttosto nella distinzione tra lavoratori privati (in proprio, ma anche lavoratori dipendenti) e lavoratori pubblici (e si va dall'altissimo funzionario, al dirigente, all'impiegato più umile). In sostanza, non sembra esserci una effettiva distinzione tra chi svolge incarichi di alto prestigio nell'ambito dell'amministrazione e i grandi proprietari terrieri, banchieri, mercanti, ecc., così come non sembra molto diversa la situazione di chi lavorava per conto di privati, ricevendo una sorta di stipendio, e chi, invece, lavorava all'interno dell'amministrazione pubblica. La distinzione tra liberi e schiavi, invece, è netta e il passaggio da uno *status* all'altro poteva avvenire attraverso adozione, manomissione, condanna ad essere servo del tempio (*sikku*), oppure, per la donna, attraverso il matrimonio.

6.2.1 Matrimonio

Il matrimonio¹¹⁸ aveva lo scopo di produrre figli legittimi al marito, ai quali lasciare il patrimonio ereditario. Talvolta l'eredità poteva giungere ai figli anche attraverso la madre e per questo motivo nei documenti matrimoniali si descrive accuratamente l'entità della dote (*nudunu*), che la famiglia della sposa consegna allo sposo o alla sua famiglia. Ci si assicura anche che la dote resti intatta e che poi venga assegnata in eredità alla discendenza della donna. In questo periodo è poco attestato il 'dono di nozze' (*biblu*, più o meno equivalente alla *terhatum* paleo-babilonese), che veniva offerto dal marito al padre della sposa. Era poi necessario stabilire lo *status* della discendenza futura, e, infine, stabilire accordi sulla destinazione della dote in caso di rottura del matrimonio (adulterio da parte della donna o divorzio).

Un esempio interessante è quello riportato in WUNSCH 2003-2004 n. 2:

«A ha detto a B quanto segue: 'Dammi tua sorella C, la [...], lascia che sia mia moglie'. B ha accettato la proposta di A e ha dato sua sorella C, la [...] in matrimonio. Avendo una tavoletta sigillata per la proposta, B volontariamente ha dato un campo [...], lo schiavo D, un letto [...] insieme a sua sorella C come dote a A. Se C dovesse giacere con un altro uomo dovrà essere uccisa con una spada di ferro. Se A dovesse lasciare C e prendere un'altra moglie, egli le pagherà sei mine d'argento e lei potrà andare dove le piacerà. Finché E [la madre di B e C] vive, D la servirà. Quando E sarà morta, D apparterrà ad A e C. (La tavoletta è stata scritta) alla presenza di E, madre di B. Alla sigillatura di questa tavoletta erano presenti come testimoni [...] e lo scriba [...]. Babilonia, mese - giorno - anno di Nabonedo, re di Babilonia».

L'indicazione dello scriba, del luogo e della data è obbligatoria. I testimoni sono spesso uomini liberi: gli schiavi appaiono raramente, gli dèi e le donne in rarissimi casi. Spesso lo scriba è una delle parti del negozio: evidentemente i Babilonesi possidenti erano in grado di leggere e scrivere a livello elementare. In genere è chi cede il diritto che scrive, ma può capitare anche l'opposto. Le penali, qui espresse esplicitamente, non sono sempre obbligatorie.

6.2.2 Adozioni

Le adozioni¹¹⁹ sono un modo per acquisire una discendenza artificiale. In generale, in questo periodo, la parte adottante è senza figli e desidera

¹¹⁸ ROTH 1989; WUNSCH 2003-2004; WAERZEGGERS 2003.

¹¹⁹ WUNSCH 2003-2004, 174-244.

avere assistenza in vecchiaia¹²⁰, mentre la parte adottata, sia essa bambino o adulto, non necessariamente appartiene a una classe disagiata.

Nel caso di adozione di bambini, sono attestati sia casi di adozioni di trovatelli sia di bambini nati in famiglia: in quest'ultimo caso si pagava alla madre il mantenimento dei tre anni di allattamento. In alcuni casi, poteva trattarsi anche di uno schiavo, che veniva manomesso attraverso l'adozione. Ma vi erano anche casi di adozioni di adulti.

Nel documento si dà particolare rilievo alle proprietà dell'adottante che saranno destinate all'adottato.

I documenti di adozione sono molto simili a quelli di matrimonio, e come quelli possono tanto avere forma dialogata, come oggettiva. La clausola essenziale è quella di *ana maruti lequ/nadanu*, cioè «ha preso/dato in adozione». Le clausole successive danno dettagli sulle proprietà e sul preciso *status* dell'adottato, in particolare in relazione all'eventuale nascita di figli naturali.

6.2.3 *Manomissioni e dedizioni di schiavi ai templi*

Esistono dei documenti volti a manomettere schiavi: *tuppi mar-banuti*. Raramente ci sono manomissioni incondizionate: in genere esse riguardano schiavi che, una volta liberati, avrebbero dovuto continuare a svolgere mansioni per gli ex-proprietari.

Un caso molto interessante da questo punto di vista è quello relativo alla manomissione di uno schiavo da parte della sorella del re. Si tratta di ASJ 15, 101 (BM 64650):

«A, sorella del re, sigilla di sua libera volontà una tavoletta di manomissione a B (e sarà valida) in perpetuo. B è stato manomesso. Egli è padrone di se stesso. Nessun altro potrà fare contestazioni su di lui. Chiunque in futuro accuserà B di essere uno schiavo possa il dio Anu[...]».

Le maledizioni sono molto rare nei testi neo-babilonesi di VI secolo a.C. e appaiono quasi esclusivamente in documenti molto formali, come è appunto questo, e derivano da quelle dei *kudurru* del II millennio a.C.

6.2.4 *Testamenti e divisioni ereditarie*

I testamenti¹²¹, intesi come documenti in cui il testatore desidera scostarsi dalle pratiche ereditarie consuetudinarie, sono documenti molto rari: ci sono solo due casi pubblicati sino ad oggi. Più diffuse, invece, le spartizioni ereditarie.

Il termine tecnico per indicare le tavolette di spartizione ereditaria è *tuppi zitti* (tavoletta di divisione), che in aramaico è l'equivalente di *yaritu* (erede)

¹²⁰ VAN DRIEL 1998.

¹²¹ WUNSCH 2003-2004.

e *yarituttu* (eredità), che compare nel dossier da Babilonia dell'archivio di Egibi¹²².

La norma era una divisione equa tra i figli, con il primogenito che riceveva una doppia quota e/o il privilegio di scegliere la parte per primo. Le figlie, in genere, ricevevano la dote al posto della quota ereditaria, ma in determinati casi potevano ricevere dei doni. I figli di primo letto ricevevano in generale il doppio di quanto ricevevano i figli di secondo letto.

Nella tavoletta vengono dettagliatamente descritti i beni che spettano a ciascun figlio, ma la divisione può anche essere soltanto parziale: gli schiavi vengono suddivisi, per esempio, mentre gli immobili possono restare indivisi tra i fratelli.

6.3 Beni e atti dispositivi

Per quanto attiene i diritti reali, possiamo dire che, più o meno come nei periodi precedenti, c'è una distinzione tra quanto appartiene al re, o se si vuole alla corona (comprensivo anche di quanto appartiene al tempio), e quanto, invece, appartiene ai singoli sudditi. Si può, cioè, continuare a distinguere tra una sorta di sfera 'pubblica', la cui titolarità ultima spetta al sovrano, e che i singoli possono solo avere in concessione in cambio di servizi svolti per l'amministrazione pubblica, e una sfera 'privata', la cui titolarità spetta al singolo individuo e alla sua famiglia.

In relazione alla prima sfera, abbiamo informazioni nell'ambito delle cosiddette *service land*, o terre di servizio, cioè appezzamenti di terre assegnati a dipendenti 'pubblici', che in cambio prestavano servizi o pagamenti corrispettivi (*bit qašti, bit narkabti, bit sise*). Il fenomeno è ben conosciuto a Nippur, a partire dal V secolo a.C., ma le radici di tali rapporti risalgono almeno alla prima metà del VI secolo. Si tratta, in sostanza, di terre gravate da tassazioni: *ilku, urašu e šab šarri*¹²³.

La maggior parte di queste terre era relativa a quelli che si chiamano «orti»¹²⁴, cioè terreni destinati a colture speciali, quali palmeti, altri alberi da frutto (rari) e ortaggi (lenticchie, fagioli, cipolle, ma anche sesamo), mentre le terre ad arativo (farro, orzo e grano) erano in gran parte attinenti alla sfera privata.

Per quanto riguarda i beni che appartenevano a singoli cittadini, e che quindi erano suscettibili di vendita, scambio, affitto e donazioni, nonché destinati ad essere ereditati dopo la morte del titolare, essi erano vari: gli orti (*kiru*), per lo più coltivati a palmeti perché più redditizi; i campi ad

¹²² Cf. WUNSCH 1995-1996, 59-100.

¹²³ Cf. in particolare VAN DRIEL 2002.

¹²⁴ Cf. LANDSBERGER 1967.

arativo, le case, le prebende, gli schiavi e gli animali. A seconda della tipologia, cambiano anche gli schemi dei testi, anche se non in modo così sostanziale. Per tale motivo esporrò rapidamente alcuni elementi relativi ai documenti di vendita, che solo per motivi classificatori teorici preferisco continuare a considerare sostanzialmente ad effetti prevalentemente reali, e solo secondariamente con effetti obbligatori (contenuti in generale nei giuramenti) e, per la stessa ragione, a quelli di permuta, mentre gli affitti e altri tipi di rapporto (in particolare per gli schiavi), saranno trattati nel sottoparagrafo seguente, dedicato alle obbligazioni.

I documenti di vendita, dunque, hanno per oggetto campi, orti, case, prebende, schiavi ed animali. Essi in genere sono formulati dal punto di vista del compratore, secondo lo schema *itti V. C. ki x kaspu mahira inbēma išam ana šimišu gamrūti*¹²⁵ (il Compratore ha acquistato dal Venditore l'oggetto per il suo prezzo pieno, avendo convenuto che x (sicli) d'argento è l'equivalente).

Per la maggior parte, siamo informati sui campi ad arativo, che venivano coltivati estensivamente, per lo più con l'orzo: la resa dei campi era molto variabile, ma secondo alcuni calcoli si può ipotizzare una resa di dodici volte. L'aumento della resa, attraverso una tendenza alle pratiche intensive non toccò la gestione delle terre ad arativo, piuttosto spinse i proprietari a trasformarli in palmeti o a coltivarli a sesamo, con un raccolto estivo da sommare a quello dell'orzo, che in Mesopotamia si raccoglie prima dell'estate (dal secondo al quarto mese del calendario babilonese). Altri cereali, come il farro, il grano e il miglio, o ortaggi come aglio, cipolla, crescione e un importante ingrediente per fare la birra, il *kasu*, sono scarsamente attestati. Solo a partire dal V secolo, negli archivi di Murašū essi appaiono regolarmente menzionati nei testi di affitto. Le case, invece, sono di vario tipo, a seconda del loro stato: *bitu epšu*, «casa abitabile», in antinomia con *bitu abtu*, «casa in rovina» (ovvero che deve essere buttata giù e ricostruita), *kišubbu*, «lotto vuoto, sito edificabile», *bitu rabu*, «costruzione principale» (in genere si trova nelle spartizioni ereditarie), *bit rugbi*, «magazzino e bottega», *bit qati*, *šutummu*, *kuruppu*, «case fatte di canne», ecc.)

In realtà, i documenti di vendita di terre e di orti non sono più attestati a partire dall'epoca seleucide, quando l'amministrazione greca, tassandole, spingeva a redigere documenti in greco su papiro, che purtroppo non sono pervenuti¹²⁶.

6.3.1 Contratti

Sebbene la terminologia romana in questo periodo non sia particolar-

¹²⁵ Cf. PETSCHOW 1939.

¹²⁶ Cf. a questo proposito OELSNER 1995, 106-148 e VAN DER SPECK 1995, 173-245.

mente adatta a descrivere gli atti negoziali delle culture vicino-orientali, possiamo tuttavia prendere in considerazione alcuni tipi di rapporti patrimoniali, che non contengono atti dispositivi, ma che possiamo in qualche modo considerare come accordi tra due o più parti.

6.3.1.1 Affitti e noleggi

I documenti di affitto si hanno sia per le case, sia per i campi, sia per gli orti. Si noleggiavano, invece, schiavi ed animali.

I documenti di affitto di orti si compongono sostanzialmente di tre parti: le clausole d'affitto, formulate sia dal punto di vista del conduttore sia da quella del locatore, gli accordi relativi ai lavori agricoli da fare e poi la parte notarile. In genere c'erano due tipologie di contratto: quella *ana zaqipanutu*, «per piantare palme da dattero» e quelle *ana nukuribbuti*, «per coltivare datteri». Nel primo caso si prevedeva che il locatore dovesse piantare giovani piante e non era previsto un canone di locazione per alcuni anni. Nel secondo caso, invece, che prevedeva la cura delle piante già mature, per stabilire il canone si doveva procedere ad una stima del raccolto sugli alberi e calcolare una quota per il locatore e una per il conduttore. Inoltre, il conduttore aveva anche diritto a tenere quanto riusciva a coltivare tra gli alberi, o almeno a una quota di essi. I documenti di affitto dei campi, invece, erano meno standardizzati e le quote del canone potevano essere o fisse (*šutu*) o proporzionali al raccolto. In questo caso la proporzione era di cedere $\frac{3}{4}$ del raccolto al locatore, mentre al conduttore restava $\frac{1}{4}$. I documenti di affitto delle case, invece, sono redatti dal punto di vista del locatore. In genere il canone è calcolato in argento e spesso è suddiviso in più rate: se sono solo due, una metà all'inizio dell'anno e il resto a metà dell'anno. Si redigevano due copie, una per il locatore e una per il conduttore. In alcuni casi si prevedevano clausole di manutenzione della casa da parte del locatore. Possono essere previsti anche dei pagamenti addizionali, di cui però non si sa molto, anche se sembrano legati a festività e a cerimoniali speciali. Un tipo speciale di contratto prevede che su un certo terreno il conduttore dovesse costruire o restaurare una casa, in cui poi sarebbe potuto andare ad abitare per un certo periodo *gratis*.

Ci sono dei testi in cui oggetto del contratto erano le prebende templari. Si tratta cioè di attività da svolgere a favore di templi, che producevano benefici sia di carattere economico che di prestigio. In questo caso il locatore doveva cedere una quota dell'argento al titolare della prebenda, e l'obiettivo del contratto era la conversione della rendita in argento.

Per quanto riguarda il noleggio di schiavi, invece, il pagamento avviene in razioni alimentari.

Era possibile anche effettuare una sorta di *locatio operarum*, in cui persone libere prestavano opere generiche in cambio di razioni alimentari. È

il caso, ad esempio, delle balie. A questa tipologia si affiancano anche quei contratti che prevedono l'affidamento di greggi a pastori, che in cambio della custodia ottenevano una quota degli animali.

Diverso, invece, è il caso di chi noleggiava animali da lavoro: in questo caso il locatore, oltre al canone in argento, otteneva anche una percentuale sui proventi ottenuti sfruttando il lavoro dell'animale.

6.3.1.2 'Contratti di servizio' e di apprendistato

Sempre nell'ambito delle prebende templari, esistevano degli accordi per cedere l'incarico ad un altro. Potevano essere di due tipi: il titolare della prebenda cedeva il beneficio a chi svolgeva il servizio al suo posto, e quest'ultimo gli pagava una rendita, oppure lui manteneva il beneficio, ma pagava chi svolgeva il servizio al suo posto.

Per gli schiavi, invece, potevano essere fatti dei contratti di apprendistato. In genere si cedeva un giovane schiavo ad un artigiano, spesso schiavo anche lui, affinché imparasse un mestiere particolare. Questi documenti sono in genere molto dettagliati e prevedono l'alimentazione del giovane schiavo, le fasi di apprendimento del mestiere, la ricompensa per l'artigiano e le penali per entrambe le parti.

6.3.1.3 Prestiti e note promissorie

Come nei periodi precedenti, l'argento fungeva da denaro e quindi era utilizzato anche in ambito finanziario. Esso poteva essere coniato, usato in lingotti o sotto forma di oggetti. Spesso era dato in prestito.

I contratti di prestito prevedono in genere un interesse del 20% nel VI e nel V secolo, mentre nel VII secolo il tasso poteva essere maggiore o minore. Spesso i crediti vengono inseriti in quelle che vengono chiamate note promissorie: si tratta di brevi testi in cui si dice che l'oggetto del contratto era dovuto dal debitore al creditore. Segue poi una clausola che stabiliva il termine e il modo di adempimento dell'obbligazione. Essi hanno una formulazione astratta, e non è detto che ci fosse stato in precedenza un trasferimento dell'oggetto dovuto da parte del creditore al debitore.

In alcuni casi l'oggetto è costituito da un pegno: in questo caso si chiarisce che nessun altro creditore avrebbe avuto diritti sul pegno dato finché non fosse stato pagato il debito. Si potevano dare in pegno case o schiavi, ma in taluni casi si davano orti, campi, prebende, strumenti di lavoro e beni di famiglia. Non potevano essere ceduti in questo caso né i figli dei debitori né in generale persone libere. In alcuni casi compare la clausola anticretica.

Una volta ripagato il debito, la nota promissoria, conservata dal creditore, veniva restituita al debitore e, probabilmente, distrutta. Se si trova ancora nell'archivio del creditore, vuol dire che non era ancora stata pagata,

mentre se è conservata in quello del debitore, vuol dire che voleva tenerla come attestato di pagamento. Spesso, però, i creditori conservavano una copia, e invece di cedere la tavoletta preferivano rilasciare una sorta di ricevuta.

Esistono anche attestazioni di pagamento: una sorta di ricevuta molto breve. Si dice che una certa persona aveva pagato una certa quantità di argento ad un'altra. Spesso si trattava di duplicati. Se la ricevuta era stata emessa da un creditore istituzionale, si faceva riferimento alla somma trascritta come entrata nel libro del creditore (una sorta di *nomina transcripticia*).

6.3.1.4 Società

Sono attestati documenti relativi a società commerciali, e riguardano la costituzione, lo scioglimento e le varie attività dei soci.

Esistono varie tipologie societarie: uno dei soci poteva mettere a disposizione l'argento e l'altro il lavoro, oppure poteva succedere che entrambi mettevano a disposizione argento e lavoro. Gli utili in genere venivano suddivisi in parti uguali. Lo scioglimento della società poteva avvenire parecchi anni dopo la sua costituzione, o alla morte di uno dei soci.

6.3.1.5 Deposito

Sono attestati anche documenti di deposito, che in genere avevano ad oggetto del denaro raccolto in borse sigillate (*nindu*). Lo scopo era quello di custodirlo.

In tardo periodo achemenide, però, sembra diffondersi anche una sorta di deposito irregolare, con il quale il depositario poteva utilizzare il denaro, salvo poi restituirne l'equivalente al deponente. Dato che in questa fase tarda esso poteva essere usato come mezzo di pagamento, come una sorta di 'assegno', si è pensato che si fossero sviluppate istituzioni e pratiche caratteristiche del deposito bancario.

6.4 Responsabilità e tutela dei diritti

Come negli altri periodi, i documenti processuali riguardano questioni relative più alle proprietà che non agli *status* personali.

Il tribunale più importante era quello reale, che poteva essere composto, oltre che dal re, che interveniva molto raramente da giudici reali detti *sartennu* e *sukkallu*, talvolta presenti contemporaneamente sullo stesso caso. In questo caso, il tribunale poteva essere formato da tre o da cinque membri, che giudicavano collegialmente. C'erano poi tribunali locali, composti da alti ufficiali reali, da anziani (*šibutali*) e notabili (*mar bane*), collettivamente designati come *puhru* (assemblea), ma anche giudici veri e propri,

compresi i *sartennu* e i *sukkallu*. Infine, vi erano tribunali templari, presieduti dai più alti ufficiali che potevano partecipare alle corti locali.

Le corti prendevano le loro decisioni sulla base di testimonianze, prove documentali e giuramenti¹²⁷.

Purtroppo non si hanno, per ora, elementi per comprendere regole e procedure su come valutare le prove. Si sa, però, che poteva esserci un rinvio da una corte di rango inferiore ad una di rango più elevato.

Dal punto di vista formale i testi mostrano una grande varietà: si possono distinguere tra deposizioni dinanzi a un insieme di testimoni (*mukinnu mar bane*), che appartengono alla fase preparatoria del processo, e documenti relativi al processo vero e proprio. In questo caso, essi hanno una struttura tripartita: la perorazione di una delle parti alla corte, l'inchiesta dei giudici in relazione alle prove e, infine, la sentenza.

6.5 Crimini e repressione

Per quanto riguarda il diritto criminale, sappiamo che il sistema giudiziario era lo stesso di quello descritto nel paragrafo precedente, ma tra i mezzi per accertare la verità era ammessa anche la tortura.

Tra i crimini attestati nella documentazione, ci sono casi di omicidio, di furto, ricettazione, sequestro di bambini, frode, danneggiamento, spergiuo, tradimento, stregoneria.

Per quanto riguarda l'omicidio, sebbene esso sia attestato, tuttavia non è chiara quale fosse la pena prevista, sebbene sia probabile che fosse applicata quella di morte. Stessa cosa accade per l'aggressione.

Per l'adulterio della moglie, sembrerebbe che fosse prevista la pena di morte.

Il furto, invece, è attestato meglio. Veniva considerato furto anche l'appropriazione indebita, mentre l'uso non conforme a quanto pattuito non veniva considerato come un furto. Il furto di cose appartenenti al tempio erano punite molto più duramente di quelle appartenenti a privati. Il primo, infatti, presupponeva una pena che rifondesse trenta volte l'ammontare dell'oggetto rubato, e valeva per tutti i beni del tempio, compresi quelli agricoli. Ci sono, poi, molti documenti che parlano di persone imprigionate e destinate al rogo per aver rubato nel tempio. Invece, quando i beni rubati appartenevano a privati, la pena poteva andare dalla semplice restituzione del valore al pagamento del doppio.

Ci sono dei testi in cui si processano degli scassinatori: i giudici ascoltano i testimoni ed esaminano le prove fisiche, ma purtroppo non sono ri-

¹²⁷ Cf. JURSA, PASZKOWIAK, WAERZEGGERS 2003-2004, 255-268; JOANNES 1997, 163-174.

portate le sentenze. Così come sono attestati rapine e rapimenti: dai documenti che ne parlano, sembra che la soluzione più praticata fosse da un lato rifondere il valore, o restituire ciò che era stato preso. Quanto ai rapimenti di persone libere, sono attestati scarsamente e comunque non si sa come fossero puniti.

Le truffe anche sono attestate e sembra, in alcuni casi, che fossero punite con una multa di dieci volte il valore. Tuttavia ci sono casi in cui l'amenda è meno pesante.

La ricettazione era grave quanto il furto. Per essere condannati, però, bisognava dimostrare che l'accusato fosse a conoscenza del fatto che i beni fossero stati rubati. Per difendersi, gli era sufficiente dimostrare che aveva comprato quegli oggetti dal ladro. Se però fosse stata provata la sua colpevolezza, egli avrebbe dovuto risarcire il danno allo stesso modo: trenta volte, se si trattava di oggetti rubati al tempio; se erano oggetti privati, due volte.

Favorire la fuga di uno schiavo fuggitivo era considerato un atto meritevole di processo, ma purtroppo non sappiamo come fosse punito.

Il danneggiamento era punito con una pena pecuniaria, mentre lo spergiuro e le false accuse pare fossero punite con il taglione: al falso accusatore si applicava la pena che sarebbe toccata all'accusato se fosse stato condannato.

Il tradimento era punito con la morte. In un caso molto interessante¹²⁸, il tradimento contro Nabuchadnezzar II fu punito con la morte del traditore: i suoi beni furono confiscati e donati al tempio Ezida di Borsippa.

Nelle Leggi Neo-Babilonesi si dice (§ 7) che, se una donna è sorpresa a fare degli incantesimi contro un campo, dovrà pagare tre volte il valore del campo, mentre se è sorpresa a fare un incantesimo alla porta di una casa sarà messa a morte.

7. CONCLUSIONI

In questo rapido *excursus* sui diritti mesopotamici ho tentato di fornire un quadro, probabilmente senza riuscirci pienamente, delle varie esperienze giuridiche dei popoli che si sono susseguiti nella piana mesopotamica nei primi tre millenni a.C. Nei limiti di questo contributo, che ovviamente riguardano principalmente le mie competenze, spero di aver comunque dato ragione della ricchezza dei materiali che sono a disposizione di chi si voglia occupare di queste materie e del molto lavoro che resta ancora da svolgere per comprendere sempre più chiaramente le esperienze giuridiche di quegli antichi popoli.

¹²⁸ AfO 17 2.

BIBLIOGRAFIA

- A History Ancient New Eastern Law*
BARBATO 2008
A History Ancient New Eastern Law, ed. R. WESTBROOK, Leiden-Boston 2003.
L. BARBATO, *La seconda campagna militare di Assurbanipal contro Ummanaldaš III. Implicazioni giuridiche di una punizione esemplare*, in *I diritti del mondo cuneiforme*, 557-578.
- BOTTÉRO 1982
BOTTÉRO 1992
J. BOTTÉRO, *Le Code de Hammurabi*, in *ASNP*. 12 (1982) 415-429.
J. BOTTÉRO, *The 'Code' of Hammurabi*, in ID., *Mesopotamia – Writing, Reasoning and the Gods*, Chicago 1992, 156-184.
- CARDASCIA 1969
COOPER 1991
G. CARDASCIA, *Les lois assyriennes*, Paris 1969.
J.S. COOPER, *Posing the Sumerian Question: Race and Scholarship in the Early History of Assyriology*, in *Aula Orientalis* 9 (1991) 47-66.
- COOPER 2002
J.S. COOPER, *Scrivere in cuneiforme*, in *Origine della scrittura*, cur. G. BOCCHI, M. CERUTI, Milano 2002, 69-88.
- CUQ 1929
DIAKONOFF 1954
E. CUQ, *Études sur le droit Babylonien*, Paris 1929.
I.M. DIAKONOFF, *Sale of Land in Pre-Sargonic Sumer*, in *Papers presented by the Soviet Delegation at the XXIII International Congress of Orientalists. Assyriological Session*, Moscow 1954, 19-29.
- DIAKONOFF 1970
I.M. DIAKONOFF, *The Structure of the Near Eastern Society before the Middle of the 2nd Millennium B.C.*, in *Oikumene* 3 (1970) 3-100.
- EDZARD 1968
D.O. EDZARD, *Sumerische Rechtsurkunden des III. Jahrtausends aus der Zeit vor der III. Dynastie von Ur*, München 1968.
- FALES 2008
F.M. FALES, *Il periodo neo-assiro: trattati ed editti*, in *I diritti del mondo cuneiforme*, 503-556.
- FALKENSTEIN 1956
A. FALKENSTEIN, *Die neusumerischen Gerichtsurkunden*, München 1956.
- FERIOLI, FIANDRA 1994
P. FERIOLI, E. FIANDRA (cur.), *Archives before Writing*, Roma 1994.
- FINKELSTEIN 1965
J. FINKELSTEIN, *Some new 'misharum' Material and its Implication*, in *Studies in Honor of Benno Landsberger on his Seventy-fifth Birthday*, ed. H.G. GÜTERBOCH, T. JACOBSEN, Chicago 1965, 235-243.
- FRANGIPANE 2007
FRANKE, GERNOT 1985
M. FRANGIPANE, *Arslantepe 'Cretulae'*, Roma 2007.
S. FRANKE, W. GERNOT, *Eine mittelassyrische fiktive Urkunde zur Wahrung des Anspruchs auf ein Findelkind*, in *Jahrbuch des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg* 4 (1985) 19-26.

- FRIEDERICH 1954 J. FRIEDERICH, *Entzifferung verschollener Schriften und Sprachen*, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1954.
- GARELLI 1964 P. GARELLI, *Tablettes cappadociennes de collections diverses I*, in *Revue d'Assyriologie* 58 (1964) 111-136.
- GELB, STEINKELLER, WHITING 1991 I.J. GELB, P. STEINKELLER, R. WHITING, *Earliest Land Tenure Systems in the Ancient Near East: Ancient Kudurrus*, Chicago 1991.
- GLASSNER 1985 J.J. GLASSNER, *Aspects du don, de l'échange et forms d'appropriation du sol dans la Mésopotamie du III^e Millénaire avant la fondation de l'empire d'Ur*, in *Journal Asiatique* 203 (1985) 11-59.
- GLASSNER 2000 J.J. GLASSNER, *Écrire à Sumer. L'invention du cunéiforme*, Paris 2000.
- GOODNICK WESTENHOLZ 1997 J. GOODNICK WESTENHOLZ, *Legends of the Kings of Akkade*, Winona Lake 1997.
- HECKER, KRYSZAT, MATOUŠ 1998 K. HECKER, G. KRYSZAT, L. MATOUŠ, *Kappadokische Keilschrifttafeln aus den Sammlungen der Karlsuniversität Prag*, Praha 1998.
- HENGSTL 1999 J. HENGSTL, *Der 'Codex' Hammurapi und die Erforschung des babylonischen Rechts und seine Bedeutung für die vergleichende Rechtsgeschichte*, in *Babylon: Focus Mesopotamischer Geschichte, Wiege früher Gelehrsamkeit, Mythos in der Moderne. 2. Internationales Colloquium der Deutschen Orient-Gesellschaft 24.-26. März 1998 in Berlin (CDOG 2)*, bearb. J. RENGER, Saarbrücken 1999, 445-465.
- HIRATA 2013 A. HIRATA, *Das Levirat in den Mittelassyrischen Gesetzen*, in *Journal on European History of Law* 4 (2013) 93-96.
- I diritti del mondo cuneiforme* *I diritti del mondo cuneiforme*, cur. M. LIVERANI, C. MORA, Pavia 2008.
- JAS 1996 R. JAS, *Neo-Assyrian Judicial Procedures*, Helsinki 1996.
- JOANNES 1997 F. JOANNES, *La pratique du serment à l'époque néo-babylonienne*, in *Jurer et maudire: pratiques politiques et usages juridiques du serment dans le Proche-Orient ancien*, éd. S. LAFONT, Paris 1997, 163-174.
- JURSA, PASZKOWIAK, WAERZEGGERS 2003-2004 M. JURSA, J. PASZKOWIAK, C. WAERZEGGERS, *Three Court Records*, in *Ago*. 50 (2003-2004) 255-268.
- JURSA 2005 M. JURSA, *Neo-Babylonian Legal and Administrative Documents. Typology, Contents and Archives*, Münster 2005.
- KOSCHAKER 1928 P. KOSCHAKER, *Neue keilschriftliche Rechtsurkunden aus der El-Amarna Zeit*, Leipzig 1928.
- KRAUS 1950 F.R. KRAUS, *Ein zentrales Problem des altmesopotamischen Rechts: Was ist der Codex Hammurabi?*, in *Genava* 8 (1950) 283-296.

- KRAUS 1958 F.R. KRAUS, *Ein Edikt des Königs Ammišaduqa von Babylon*, Leiden 1958.
- KRAUS 1976 F.R. KRAUS, *Feldpachtverträge aus der Zeit der III. Dynastie von Ur*, in *Welt des Orients*, 8 (1976) 185-205.
- KRAUS 1984 F.R. KRAUS, *Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit*, Leiden 1984.
- KRECHER 1974 J. KRECHER, *Neue Sumerische Rechtsurkunden des 3. Jahrtausends*, in *Zeitschrift für Assyriologie* 63 (1974) 145-271.
- LAFONT, WESTBROOK 2003 B. LAFONT, R. WESTBROOK, *Neo-Sumerian Period (UrIII)*, in *A History of Ancient Near Eastern Law*, 183-227.
- LAFONT 2003 S. LAFONT, *Middle Assyrian Period*, in *A History of Ancient Near Eastern Law*, 520-563.
- LANDSBERGER 1967 B. LANDSBERGER, *The Date Palm and its By-products according to the Cuneiform Sources*, Graz 1967.
- LARSEN 1998-2001 M. LARSEN, *The 'naruqqu'-contract*, in *Reallexikon der Assyriologie* 9 (1998-2001) 181-184.
- LAUTNER 1939 J. LAUTNER, *Rechtsverhältnisse an Grennmauern*, in *Symbolae Koschaker*, Leiden 1939, 76-95.
- LEEMANS 1991 W.F. LEEMANS, *Quelques considérations à propos d'une étude récente du droit du Proche-Orient ancien*, in *BiOr* 48 (1991) 410-418.
- LION, MICHEL 2008 B. LION, C. MICHEL, *Les écritures cunéiforme et leur déchiffrement*, éd. Paris 2008.
- LIVERANI 1991 M. LIVERANI, *Uruk la prima città*, Roma-Bari 1991.
- LIVERANI 1993 M. LIVERANI, *Akkad. The First World Empire*, éd. M. LIVERANI, Padova 1993.
- LIVERANI 2011 M. LIVERANI, *Vicino Oriente. Storia economia società*, Roma-Bari 2011.
- MAIDMAN 2010 M.P. MAIDMAN, *Nuzi Texts and Their Uses as Historical Evidence*, Atlanta GA 2010.
- MALUL 1988 M. MALUL, *Studies in Mesopotamian Legal Symbolism*, Kevelaer 1988.
- MCCORMICK ADAMS 1981 R. MCCORMICK ADAMS, *Heartland of Cities*, Chicago 1981.
- MICHEL 2003 C. MICHEL, *Old Babylonian Bibliography*, Leiden 2003.
- MILANO 2008 L. MILANO, *Regime fondiario e compravendite immobiliari nella Mesopotamia del III millennio*, in *I diritti del mondo cuneiforme*, 91-120.
- OELSNER 1995 J. OELSNER, *Recht im hellenistischen Babylonien: Tempel Sklaven – Schuldrecht – allgemeine Charakterisierung*, in *Legal Documents of the Hellenistic World*, ed. M.J. GELLER, H. MAEHLER, London 1995, 106-148.
- OWEN 1982 D. OWEN, *Neo-Sumerian Archival Texts*, Winona Lake 1982.
- PETSCHOW 1939 H.P.H. PETSCHOW, *Die neubabylonischen Kaufformulare*, Leipzig 1939.

- PETSCHOW 1984 H.P.H. PETSCHOW, *Die §§ 45 und 46 des Codex Hammurapi. Ein Beitrag zum altbabylonischen Bodenpachtrecht und zum Problem: Was ist der Codex Hammurapi?*, in *Zeitschrift für Assyriologie* 74 (1984) 181-212.
- PETSCHOW 1986 H.P.H. PETSCHOW, *Beiträge zum Codex Hammurapi*, in *Zeitschrift für Assyriologie* 76 (1986) 17-75.
- POMPONIO 1978 F. POMPONIO, *I contratti di affitto dei campi per la coltivazione di cereali: pubblicati in YOS 13*, Napoli 1978.
- RADNER 1997 K. RADNER, *Vier neuassyrische Privatrechtsurkunden aus dem Vorderasiatischen Museum, Berlin*, in *Altorientalische Forschungen* 24 (1997) 118-125.
- RADNER 1999 K. RADNER, *Ein neuassyrisches Privatarchiv der Tempelgoldschmiede von Assur*, Saarbrücken 1999.
- RADNER 2003 K. RADNER, *Neo-Assyrian Period*, in *A History of Ancient Near Eastern Law*, 883-910.
- RENGER 1995 J. RENGER, *Noch einmal: Was war der 'Kodex' Hammurapi – ein erlassenes Gesetz oder ein Rechtsbuch?*, in *Rechtskodifizierung und soziale Normen im interkulturellen Vergleich*, hrsg. H. GEHRKE, Tübingen 1995, 27-58.
- RENGER 2008 J. RENGER, *Law and Legal Custom During the Old Babylonian Period*, in *I diritti del mondo cuneiforme*, 183-207.
- ROTH 1984 M. ROTH, *A reassessment of RA 71 (1977)*, 125ss, in *AfO*. 31 (1984) 9-14.
- SAPORETTI 1998 C. SAPORETTI, *Antiche leggi*, Milano 1998.
- SCHMANDT-BESSERAT 1992 D. SCHMANDT-BESSERAT, *Before Writing*, Austin 1992.
- SEMINARA 2013 S. SEMINARA, *La (presunta) innocenza della sumerologia. 100 anni (o quasi) di sumerologia tra condizionamenti ideologici e culturali*, in *SMEA Supplemento 1. Atti della giornata di studio 'La ricerca nel Vicino Oriente antico: storia degli studi e nuovi orizzonti d'indagine'*, Roma 22/02/2012, cur. R. FRANCA, S. SEMINARA, M.-C. TRÉMOUILLE, Roma 2013.
- SEMINARA 2015 S. SEMINARA, *Die Rede des Königs. Die sogenannte 'Reformen' UrukAginas zwischen Politik und Theologie*, in *It's a Long Way to a Historiography of the Early Dynastic Period(s)*, ed. R. DITTMANN, G.J. SELZ, Münster 2015, 405-432.
- SIMONETTI 2006 C. SIMONETTI, *La compravendita dei beni immobili in età antico-babilonese*, Napoli 2006.
- SIMONETTI 2011 C. SIMONETTI, *Scrittura e diritto nel Vicino Oriente antico. Le alienazioni immobiliari dal III al II millennio a.C.*, in *Il Libro e la Bilancia. Studi in memoria di Francesco Castro*, cur. M. PAPA, G.M. PICCINELLI, D. SCOLART, Napoli-Roma 2011, 1109-1129.

- SIMONETTI 2014 C. SIMONETTI, *Peace after War. Hammurapi in Larsa*, in *Krieg und Frieden in Alten Vorderasien*, hrsg. H. NEUMANN, R. DITTMANN, S. PAULUS, G. NEUMANN, A. SCHUSTER-BRANDIS, Münster 2014, 735-741.
- SKAIST 1990 A. SKAIST, *The Old Babylonian Loan Contract*, Bar Ilan 1984.
- SOMMERFELD 1985 W. SOMMERFELD, *Der kurigalzu-text MAH 15922*, in *AfO*. 32 (1985) 1-22.
- STEIBLE 1982-1983 H. STEIBLE, *Die altsumerischen Bau- und Weibinschriften I-III*, Wiesbaden 1982-1983.
- STEINKELLER 1981 P. STEINKELLER, *The Renting of Fields in Early Mesopotamia and the Development of the Concept of Interest in Sumerian*, in *JESHO*. 24 (1981) 142-145.
- STEINKELLER 1989 P. STEINKELLER, *Sale Documents of the Ur-III Period*, Stuttgart 1989.
- STEINKELLER 1991 P. STEINKELLER, *The Sumerian Term for Prison*, in *Aula Orientalis* 9 (1991)227-233.
- VAN DER SPECK 1995 R.J. VAN DER SPECK, *Land Ownership in Babylonian Cuneiform Documents*, in *Legal Documents of the Hellenistic World*, ed. M.J. GELLER, H. MAEHLER, London 1995, 173-245.
- VAN DRIEL 1998 G. VAN DRIEL, *Care of the Elderly: The Neo-Babylonian Period*, in *The Care of the Elderly in the Ancient Near East*, ed. M. STOL, S. VLEEMING, Leiden 1998.
- VAN DRIEL 2002 G. VAN DRIEL, *Elusive Silver. In search of a Role for a Market in an Agrarian Environment. Aspects of Mesopotamia's Society*, Istanbul 2002.
- VEENHOF 1995 K.R. VEENHOF, *'In Accordance with the Words of the Stele': Evidence for Old Assyrian Legislation*, in *Chicago-Kent Law Review* 70 (1995) 1717-1745.
- VEENHOF 2003 K.R. VEENHOF, *Old Assyrian Period*, in *A History of Ancient Near Eastern Law*, 431-483.
- VEENHOF 2010 K.R. VEENHOF, *Ancient Assur: The City, its Traders, and its Commercial Network*, in *JESHO*. 53 (2010) 39-82.
- WAERZEGGERS 2003 C. WAERZEGGERS, *Endogamy in Mesopotamia in the Neo-Babylonian Period*, in *Mining the Archives*, ed. C. WUNSCH, Dresden 2003, 399-342.
- WEIDNER 1955-1956 E.F. WEIDNER, *Hochverrat gegen Nebukadnezar II: Ein Grosswürdenräger vor dem Königsgericht*, in *AfO*. 17 (1955-1956) 257-293.
- WESTBROOK 1984 R. WESTBROOK, *The Enforcement of Morals in Mesopotamian Law*, in *Journal of American Oriental Society*, 104 (1984) 753-756.
- WESTBROOK 1988 R. WESTBROOK, *Old Babylonian Marriage Law*, Horn 1988.
- WESTBROOK 1989 R. WESTBROOK, *Cuneiform Law Code and the Origin*

- of Legislation, in *Zeitschrift für Assyriologie* 79 (1989) 201-222.
- WESTBROOK 2003a R. WESTBROOK, *Introduction. The Character of Ancient Near Eastern Law*, in *A History of Ancient Near Eastern Law*, 1-90.
- WESTBROOK 2003b R. WESTBROOK, *Old Babylonian Period*, in *A History of Ancient Near Eastern Law*, 361-430.
- WILCKE 1996 C. WILCKE, *Neue Rechtsurkunden der Altsumerischen Zeit*, in *Zeitschrift für Assyriologie* 86 (1996) 1-67.
- WILCKE 2003 C. WILCKE, *Early Dynastic and Sargonic Period*, in *A History of Ancient Near Eastern Law*, 141-181.
- WUNSCH 1997-1998 C. WUNSCH, *Und die Richter berieten ... Streitfälle in Babylon aus der Zeit Neriglissars und Nabonids*, in *AfO* 44/45 (1997-1998) 59-100.
- WUNSCH 2003-2004 C. WUNSCH, *Findelkinder und Adoption nach neobabylonischen Quellen*, in *AfO* 50 (2003-2004) 174-244.
- ZACCAGNINI 1999 C. ZACCAGNINI, *Economic Aspects of Land Ownership and Land Use in Northern Mesopotamia and Syria from the Late 3rd Millennium to the Neo-Assyrian Period*, in *Urbanization and Land Ownership in the Ancient Near East*, ed. M. HUDSON, B.A. LEVINE, Cambridge (MA) 1999, 340-356.